

# Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 5/8/15

### “TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, CO. 1, LETT. D) E G), DELLA LEGGE 11/3/14, N. 23” (GU N.190 DEL 18/8/15)

### DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2/9/15

<p><b>Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA</b></p> <p>L'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° luglio 2016, metterà a disposizione, gratuitamente, un software che consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creare;</li> <li>• trasmettere;</li> <li>• conservare,</li> </ul> <p><b>fatture elettroniche.</b></p>	<p><i>Art. 1, co. 1</i></p>
<p>Per specifiche categorie di soggetti passivi IVA, individuate con decreto MEF, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica sarà messo a disposizione - <b>anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche</b> - il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (predisposto in collaborazione con Unioncamere).</p>	
<p><b>Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il MEF - mette a disposizione dei soggetti IVA il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;</li> <li>• l'Agenzia delle entrate - mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.</li> </ul>	<p><i>Art. 1, co. 2</i></p>
<p><b>Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture</b></p> <p>Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio, dei dati di tutte le fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emesse;</li> <li>• ricevute,</li> </ul> <p><b>e delle relative note di variazione.</b></p>	<p><i>Art. 1, co. 3-6</i></p>
<p><b>Effetto dell'opzione</b> - dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</p> <p><b>Regole tecniche</b> - sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, con provvedimento del direttore dell'Agenzia saranno definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica.</p> <p><b>Controlli</b> - Con un decreto MEF, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, basate</p>	

## Special Assist

<p>sul riscontro tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ;</li> <li>• le transazioni effettuate,</li> </ul> <p>tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.</p> <p><b>Sanzioni</b> - Ai contribuenti che esercitano l'opzione si applica, in caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'art. 11, co. 1, del D.Lgs 18/12/97, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83).</p>	
<p><b>Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</b></p> <p><b>A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 26/10/72, n. 633 (commercio al minuto e attività assimilate), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</b></p>	<p><i>Art. 2, co.1 - 6</i></p>
<p>La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA;</li> <li>• sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della L. 30/12/91, n. 413, e al D.P.R. 21/12/96, n. 696 (scontrino fiscale e ricevuta fiscale);</li> <li>• sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.</li> </ul> <p><b>Fattura chiesta dal cliente</b> - Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.</p> <p><b>Effetti dell'opzione</b> - L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</p> <p><b>Cessioni tramite distributori</b> - A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.</p>	
<p><b>Emanando decreto MEF – MISE</b> - possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate.</p> <p><b>Emanando provvedimento dell'Agenzia</b> – sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, l'Agenzia, con provvedimento del direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicherà soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori;</li> <li>• definirà informazioni da trasmettere, regole tecniche, termini per la trasmissione telematica e caratteristiche tecniche degli strumenti;</li> <li>• approverà i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> - Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti che effettuano cessioni tramite distributori automatici si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.Lgs. 18/12/97, n. 471, che prevedono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una sanzione pari al <b>100%</b> dell'imposta corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata</li> </ul>	

## Special Assist

emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;

- la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da tre giorni ad un mese** in caso di quattro distinte violazioni - nel corso di un quinquennio - dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

#### Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi

Per coloro che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, sia tale opzione sia quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi, sono previsti vantaggi in termini di riduzione di obblighi, rimborsi IVA prioritari e termini di accertamento ridotti.

Art. 3, co. 1

**Obblighi eliminati** - Vengono meno i seguenti obblighi:

- le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro);
- le comunicazioni "black list";
- le comunicazioni relative agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione;
- gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti (modelli INTRASTAT);
- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio

**Rimborsi IVA prioritari** - È, poi, previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti elencati nell'art. 30, co. 2, lettere da a) a e) del D.P.R. n. 633 del 1972.

**Termini di accertamento ridotti** - Infine, i termini di accertamento in materia di IVA e imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità stabilite con decreto MEF.

#### Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti

Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

- a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA (l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e l'obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi);
- b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972 (per i rimborsi IVA).

Art. 4, co. 1-3

**Condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti** - i soggetti passivi IVA devono effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (anche mediante il Sistema di Interscambio) e, qualora effettuino operazioni di cui all'art. 22, del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), devono optare per la memorizzazione

## Special Assist

elettronica e la trasmissione Con decreto MEF sono individuati i soggetti ammessi al regime, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.		
<b>Cessazione degli effetti premiali</b> Fatte salve le sanzioni di cui sopra, vengono meno i benefici, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi.		<i>Art. 5, co. 1</i>
<b>Abrogazioni</b> Disposta l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 1, co. da 429 a 432, della legge 30/12/04, n. 311.		
<b>Le norme abrogate</b> <b>L'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>		
<b>co. 429</b>	Per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.	
<b>co. 430</b>	Specificati i requisiti per l'individuazione delle imprese di grande distribuzione commerciale ai fini del comma precedente.	<i>Art.7, co. 1</i>
<b>co. 430-bis</b>	Estesa la disposizione di cui al co. 429 anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel co. 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.	
<b>co. 431</b>	La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.	
<b>co. 432</b>	Sanzioni applicabili per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431	